

	Comune di Borgo Ticino		
	AREA FINANZIARIA		
DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen. 86	Numero Reg. Sett. 10	10/04/2019
Originale			
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA			

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 10/04/2019 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA FINANZIARIA;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

OGGETTO: Riconoscimento indennità di vacanza contrattuale personale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 2, comma 6, del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018, stipulato il 21/05/2018 il quale prevede che: *“A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.”*;

Visto l'art. 1, comma 440, della L. n. 145/2018 il quale testualmente recita: *“Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:*

- a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;*
- b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.”*

Preso atto che al personale interessato viene corrisposto l'elemento perequativo previsto dall'art. 66 del CCNL 21/05/2018 al personale non dirigente, ai sensi del richiamato art. 1, comma 440, lett. b), della L. n. 145/2018, dal 1° gennaio 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL 2019/2021, che ne determinerà il riassorbimento;

Visto l'art. 1, comma 255, della L. n. 190/2014, con il quale veniva aveva esteso fino al 2018 il blocco della vacanza contrattuale di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto all'importo in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modificazioni, ovvero all'importo erogato dal 1° luglio 2010;

Rilevato che ad oggi non è ancora stato definito il CCNL relativo al triennio 2019/2021, sia per il personale dirigente che non dirigente degli Enti appartenenti alle “Funzioni Locali”, e non è stata disposta l'erogazione della vacanza contrattuale ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato, pertanto, che dal 1° aprile 2019 si rende necessario erogare l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a), della L. n. 145/2018, e, per il personale non dirigente, dell'art. 2, comma 6, del CCNL 21/05/2018, fino alla definitiva sottoscrizione dei CCNL 2019/2021;

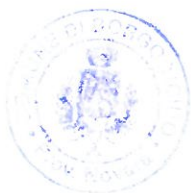
Vista l'allegata tabella, nella quale sono riportati i valori dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio 2019 da corrispondere al personale dipendente; (allegato A);

Rilevato che, come da indicazioni del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il predetto importo si aggiunge a quello relativo all'indennità di vacanza contrattuale in godimento dal 2010 e andrà rideterminato all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 sulla base del nuovo stipendio;

Visto il Decreto Sindacale di nomina n. 1/19;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, al personale dipendente non dirigente del Comparto Funzioni Locali e dirigente dell'Area Funzioni Locali (Segretari, dirigenti a tempo indeterminato e determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), con decorrenza 1° aprile 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, come nelle misure indicate nell'allegato prospetto, (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che la spesa viene imputata sui vari capitoli del bilancio 2019-2020-2021 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;
3. di dare atto altresì che con successiva deliberazione di variazione al bilancio si procederà ad integrare i sopracitati centri di costo e relativi oneri nonché Irap, in quanto le somme sono state accantonate alla codifica 20.3.1.101 del bilancio 2019.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sabina Gnemmi

**Visti**

Comune di Borgo Ticino

Estremi della PropostaProposta Nr. **2019 / 97**Settore Proponente: **AREA FINANZIARIA**Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA**Nr. adozione settore: **10** Nr. adozione generale: **86**Data adozione: **10/04/2019****Visto Tecnico**

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **10/04/2019**

Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **10/04/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 16/04/2019



IL MESSO COMUNALE

.....
